



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI PALAZZO BESTA –Teglio (SO)**

TRA

la **Direzione regionale Musei nazionali Lombardia** (*di seguito, Direzione*), con sede in Milano, Corso Magenta 24 – c.a.p. 20123, C.F. 97716720152, nella persona del Direttore e legale rappresentante Rosario Maria Anzalone

E

[●] – **ETS**, con sede in [●], C.F. [●], nella persona del Presidente e Legale rappresentante [●]

di seguito, anche indicate congiuntamente come “Parti”

PREMESSO

che il Ministero della Cultura svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle aree funzionali individuate dall'art. 53 del d.lgs. n. 300/1999 e, in particolare, per quanto stabilito dall'art. 1 del d.P.C.M. n. 57/2024 recante l'ultimo *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, provvede alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali;

che la Direzione è articolazione periferica della Direzione generale Musei del Ministero, dotata di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 83/2014 conv. con modif. dalla l. n. 106/2014, e che per quanto stabilito dall'ultimo d.m. n. 270/2024, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura*, assicura sul territorio il coordinamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna al Ministero o al Ministero comunque affidati in gestione;

che [●] è iscritta la registro [●] Ente del Terzo Settore dal [●], e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 recante *Codice del Terzo settore* tra le quali, specificamente, figurano quelle inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO

l'art. 118 della Costituzione, che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, affida ai singoli che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

il d.lgs. n. 117/2017, cit., e in particolare l'art. 56 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e in ogni caso nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento,



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

mediante procedure comparative, prevedendo eventualmente il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ATTESO

che tra gli istituti e luoghi della cultura assegnati alla Direzione dall'Allegato 2 del d.m. 25 settembre 2024, n. 299, vi è Palazzo Besta, sito a Teglio (SO);

che nell'interesse pubblico la Direzione intende garantire la massima valorizzazione del sito sotto il profilo della fruizione, con l'obiettivo di renderlo punto di riferimento culturale nel territorio locale e pertanto luogo vitale ed inclusivo;

che [●] è in possesso dei requisiti di legge richiesti, di moralità professionale e di capacità tecnica e professionale ed è dotata di polizza assicurativa obbligatoria stipulata con [●] n. [●] per Responsabilità Civile e n. [●] per Infortunio;

che [●] opera in [●] attivando iniziative volta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale [●] ed intende dare il proprio contributo per la valorizzazione del sito di Teglio mediante [●].

RITENUTO PERTANTO

di voler collaborare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e finalità, per la valorizzazione del Palazzo Besta, con l'obiettivo di accrescere la produttività culturale del suo patrimonio compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detto bene è destinato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

La presente Convenzione, a titolo gratuito, ha ad oggetto lo svolgimento di attività di carattere generale, da parte dei soci volontari di [●], in favore di terzi, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale di Palazzo Besta, sito a Teglio (SO), e in particolare volte a [●].

Articolo 3 (Attività di [●])

1. Nello svolgimento delle attività finalizzate agli obiettivi individuati dalla presente Convenzione, l'[●] – ETS si impegna:
- [●]
2. Al fine di consentire lo svolgimento delle predette attività, da parte di [●] – ETS, la Direzione si impegna a [●].



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Articolo 4 (Responsabili delle attività)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti individuano propri referenti cui spetta il compito di contribuire con la massima cura e diligenza allo svolgimento delle attività necessarie:
 - per la Direzione, [●]
 - per [●] – ETS, [●]Il ruolo di referente non comporta il riconoscimento di compensi.
2. I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività da parte degli associati ed organizzano incontri periodici di verifica sull'andamento quantitativo/qualitativo delle stesse. In particolare, [●] – ETS provvede a fornire dettagli sugli operatori volontari individuati e dedicati allo svolgimento delle attività concordate garantendo che, eventualmente *in situ*, gli stessi operino in stretta collaborazione con il personale ministeriale individuato dalla Direzione. Nello svolgimento delle attività stabilite, il numero degli operatori volontari individuato da [●] – ETS non può superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi). Al personale ministeriale dipendente non è consentito espletare attività di volontariato in complessi dell'Amministrazione di riferimento né in favore della stessa.
3. Ogni comunicazione fra le Parti e per il tramite dei referenti individuati avviene per iscritto attraverso indirizzi di posta istituzionale o elettronica certificata.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di anticorruzione, trattamento dei dati, riservatezza e tracciabilità)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi di legge vigenti in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.
2. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali ricevuti dall'altra in qualità di Titolare autonomo del trattamento e dichiara di essere informata ed espressamente di acconsentire che i dati forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'attuazione della presente Convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.
3. Le Parti assumono l'obbligo di mantenere riservati i dati, i documenti e le informazioni di qualsivoglia natura di cui vengono a conoscenza o sono in possesso in esecuzione della presente Convenzione, e di non divulgarli né farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'attuazione della stessa e per la sua intera durata.
4. Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati qualunque violazione ai principi e alle regole nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e di cui vengono a conoscenza, e dà atto che eventuali condotte illecite ovvero la non veridicità delle dichiarazioni rese e la violazione degli impegni assunti costituiscono a tutti gli effetti grave inadempimento di legge.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la presente Convenzione [necessità/non necessità] dell'acquisizione del CIG.

Articolo 6 (Durata e modifiche)

1. La presente Convenzione ha validità per [●] dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si obbligano a rispettare e attuare la presente Convenzione in ogni sua parte e a non adottare atti o iniziative unilaterali modificativi o in contrasto con essa. Ogni atto aggiuntivo, promosso e sottoscritto dalle Parti, è comunque ammesso per nuove e sopravvenute esigenze connesse alle finalità della presente Convenzione e/o dovute al mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Parti.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LOMBARDIA

Articolo 7 (Risoluzione)

1. Per ogni violazione o grave inadempimento delle obbligazioni assunte da [●] – ETS ovvero per la violazione, da parte di [●] – ETS, di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti, la presente Convenzione è risolta.
2. La Direzione ha inoltre facoltà di procedere con la risoluzione qualora [●] – ETS venga sciolta o posta in liquidazione ovvero venga meno il rapporto fiduciario, anche dovuto alla sostanziale modifica dell'assetto associativo.
3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione scritta della Direzione.

Articolo 8 (Controversie)

1. I rapporti tra la Direzione e [●] – ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede. In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione e/o l'interpretazione della presente Convenzione, si procede con un tentativo di amichevole conciliazione.
2. Per ogni controversia non definibile in forma bonaria è competente il Foro di Milano.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto e normato, le Parti rinviando al codice civile e alla normativa di legge applicabile in materia, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE TRA LE PARTI

in assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente

per la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia,
IL DIRETTORE Rosario Maria Anzalone

per [●] – ETS,
IL PRESIDENTE [●]